

NUCLEO CINOFILO DA SOCCORSO K9 - IMPERIA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Approvazione e sostituzione integrale dello Statuto
e rettifica di errore materiale nell'Atto Costitutivo

In data 26/08/2026, alle ore 9:00, presso VIA FONTANA 5, si riunisce l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Nucleo Cinofilo da Soccorso K9 - Imperia", con sede legale in Via Fontana 5, Imperia, regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame delle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS della Regione Liguria;
2. Revisione e adeguamento dello Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 e alla normativa vigente;
3. Approvazione e sostituzione integrale del precedente Statuto;
4. Rettifica di errore materiale relativo al codice fiscale del socio fondatore Mario Fabiano indicato nell'Atto Costitutivo;
5. Mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

Sono presenti i seguenti associati:

- Fabrizio Fabiano
- Michela Capoghini
- Vanna Orlando
- Angelo Mestice
- Susanna Gherzi
- Mario Fabiano
- Concetta Marasco

L'Assemblea, verificata la presenza del numero di associati necessario per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea FABIANO FABRIZIO.
Viene nominato Segretario verbalizzante GHERZI SUSANNA.

Il Presidente illustra ai presenti le osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS della Regione Liguria in relazione alla precedente istanza di iscrizione e rappresenta la necessità di procedere a una revisione organica dello Statuto, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e di superare le criticità evidenziate.

In particolare, vengono esaminati l'inquadramento delle attività di interesse generale, la disciplina relativa all'utilizzo della denominazione e dell'acronimo ODV, la distinzione tra Assemblea degli associati e organo di amministrazione, nonché la disciplina e la corretta individuazione delle cariche sociali.

L'Assemblea prende inoltre atto che nell'Atto Costitutivo dell'Associazione il codice fiscale del socio fondatore Mario Fabiano è stato indicato, per mero errore materiale, come **FBNMRA55D05C616X**, mentre il codice fiscale corretto, come risultante dalla documentazione fiscale dell'interessato, è **FBNMRA55D06C616X**. La rettifica riguarda esclusivamente tale dato identificativo e non comporta alcuna modifica della persona del socio fondatore, della compagine associativa né degli altri contenuti dell'Atto Costitutivo.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, preso atto delle osservazioni ricevute, del nuovo testo statutario predisposto e della necessità di rettificare il predetto errore materiale,

DELIBERA

1. di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione "Nucleo Cinofilo da Soccorso K9 - Imperia", composto da n. 37 articoli, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il nuovo Statuto sostituisce integralmente il precedente testo statutario a decorrere dalla data della presente deliberazione, fatti salvi gli adempimenti e gli effetti subordinati per legge alla registrazione o all'iscrizione nel RUNTS;
3. di rettificare, per mero errore materiale, il codice fiscale del socio fondatore Mario Fabiano riportato nell'Atto Costitutivo, sostituendo il codice fiscale errato **FBNMRA55D05C616X** con il codice fiscale corretto **FBNMRA55D06C616X**, fermo restando ogni altro contenuto dell'Atto Costitutivo;
4. di dare mandato al Presidente affinché provveda alla registrazione del presente verbale e del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, nonché agli adempimenti conseguenti alla rettifica dell'errore materiale sopra indicato, e compia tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione della nuova istanza di iscrizione al RUNTS;
5. di autorizzare il Presidente ad apportare al testo approvato eventuali modifiche meramente formali richieste dagli uffici competenti, purché non incidano sulle finalità, sulla struttura e sui contenuti sostanziali deliberati dall'Assemblea; eventuali modifiche sostanziali dovranno essere nuovamente sottoposte all'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.00.

Imperia 26.08/2026

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario verbalizzante



ALLEGATO: nuovo Statuto dell'Associazione "Nucleo Cinofilo da Soccorso K9 - Imperia".

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Imperia
Ufficio Territoriale di Imperia
Registrato il 27/08/26 al n° 328 serie
Versati € ESENTE
Per il Direttore Provinciale
e Direttore Territoriale



STATUTO

Nucleo Cinofilo da Soccorso K9 - Imperia

Statuto associativo - testo corretto secondo le indicazioni di POLIS Imperia

Sede legale: Via Fontana 5 - Imperia

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo di associati previsto dalla legge, con sede legale in Via Fontana 5, Imperia, l'associazione denominata "Nucleo Cinofilo da Soccorso K9 - Imperia", in conformità agli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). A seguito dell'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato", ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità, uguaglianza, solidarietà e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, salvo quanto previsto dalla legge.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione svolge in via principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. In coerenza con le proprie finalità statutarie, l'Associazione può svolgere le attività riconducibili alle lettere d), e), f), g), h), i), l), n), u) e y) del citato art. 5, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione ha quale ambito specialistico prioritario la ricerca, l'assistenza e il soccorso di persone scomparse o disperse, anche mediante l'impiego di unità cinofile specializzate, nonché la preparazione tecnica, la formazione e l'addestramento dei volontari e delle unità cinofile. Promuove inoltre la cultura della sicurezza, della prevenzione, del soccorso e del volontariato, la tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, attività educative, formative, culturali e divulgative, nonché iniziative di interesse sociale connesse alle proprie finalità.

Le attività operative di ricerca e soccorso sono svolte nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alle Autorità e agli enti preposti e, quando previsto, esclusivamente a seguito di richiesta, attivazione o inserimento nei dispositivi di coordinamento delle Autorità competenti. L'Associazione può collaborare e stipulare convenzioni, accordi o protocolli con Prefetture, amministrazioni pubbliche, enti locali, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, enti e strutture di soccorso, enti del Terzo settore e altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa applicabile.

L'attività di protezione civile di cui alla lettera y) potrà essere esercitata esclusivamente previa sussistenza dei requisiti e delle iscrizioni previste dal D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 4. Per il perseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può, a titolo esemplificativo: organizzare attività di ricerca e soccorso con unità cinofile; svolgere addestramenti, esercitazioni, simulazioni e aggiornamenti tecnici; organizzare corsi, incontri, seminari e attività formative; promuovere studi, progetti e iniziative riguardanti la ricerca di persone, la cinofilia da soccorso, la sicurezza e la prevenzione; realizzare attività divulgative e dimostrative rivolte alla cittadinanza; promuovere la tutela e la conoscenza dell'ambiente e del territorio; collaborare con enti pubblici e privati; mettere a disposizione, previa attivazione quando necessaria, personale, unità cinofile, mezzi e competenze specialistiche; svolgere ogni ulteriore attività connessa e strumentale al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può aderire a reti associative e ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e può collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

Associati

Art. 7. Possono essere ammessi come associati le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire alla loro realizzazione. Possono inoltre essere ammessi altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro nei limiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge per le organizzazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al rispetto dello Statuto e al pagamento dell'eventuale quota associativa annuale deliberata dagli organi competenti.

Art. 8. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo, che delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione è annotata nel libro degli associati.

Art. 9. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

Diritti e doveri degli associati

Art. 10. Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività associative, di essere informati sulle iniziative, di intervenire e votare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti, nonché di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente, da evadersi entro quindici giorni. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le quote associative non sono rivalutabili, rimborsabili o trasmissibili. Gli associati sono tenuti a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 11. La qualità di associato si perde per morte, recesso, morosità o esclusione per gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e deve essere motivata. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni; l'Assemblea decide entro sessanta giorni dal ricorso. Chi cessa di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Volontari, sostenitori e lavoratori

Art. 12. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Associazione e dalla legge; sono vietati i rimborsi forfetari. È ammesso il rimborso mediante autocertificazione nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente secondo quanto previsto dalla legge. I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposito registro e sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13. Possono essere riconosciuti come sostenitori le persone o i soggetti che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono liberamente alle sue attività senza acquisire la qualità di associato. I sostenitori non hanno diritto di voto né elettorato attivo o passivo.

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

Organi sociali

Art. 15. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di controllo, quando nominato o obbligatorio; e) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando nominato o obbligatorio. Le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di legge.

Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, salvo diversa inderogabile previsione di legge. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima mediante comunicazione scritta inviata con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione. L'avviso indica luogo, data, ora, eventuali modalità di collegamento a distanza e ordine del giorno. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima.

Art. 18. L'Assemblea: approva il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; delibera sui ricorsi relativi all'ammissione e all'esclusione degli associati; approva eventuali regolamenti assembleari; delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 19. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti personalmente o per delega. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato può rappresentare mediante delega scritta fino a tre associati. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e il voto elettronico o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato. Salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano maggioranze diverse, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non partecipano al voto nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. La composizione dell'organo di amministrazione deve comunque consentire all'Assemblea di esercitare effettivamente e autonomamente le proprie competenze, evitando la coincidenza integrale tra base associativa e organo amministrativo.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, fatta eccezione per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili. Agli amministratori si applicano i requisiti e le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. Gli amministratori provvedono agli adempimenti pubblicitari presso il RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione a distanza purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea. In particolare: elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente; attua le deliberazioni dell'Assemblea; predispone il programma annuale; individua le attività diverse di cui all'art. 6 CTS; predispone il bilancio di esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale; delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti relativi agli associati; cura gli adempimenti amministrativi e organizzativi; approva gli atti necessari alla realizzazione delle attività associative.

Art. 25. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio può procedere alla sostituzione attingendo, ove esistente, alla graduatoria dei non eletti. I sostituti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo.

Presidente e Vicepresidente

Art. 26. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende all'attività dell'ente. In caso di urgenza può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Organo di controllo e revisione legale

Art. 27. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Esso esercita le funzioni e possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 28. La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. L'Assemblea può comunque procedere alla nomina quando lo ritenga opportuno.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è redatto nelle forme previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa attuativa vigente, tenuto conto delle soglie applicabili all'ente.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione possono derivare, nei limiti di legge, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, attività diverse secondarie e strumentali e ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente.

Art. 31. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, dalle disponibilità finanziarie, dalle donazioni, dai lasciti e da ogni altra risorsa patrimoniale legittimamente acquisita.

Art. 32. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e avanzi di gestione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate nei casi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Libri sociali, pubblicità e trasparenza

Art. 33. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 e, in particolare, il libro degli associati, il registro dei volontari non occasionali, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e quelli degli eventuali altri organi sociali.

Art. 34. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti. L'Associazione assicura gli obblighi di pubblicità, trasparenza e deposito previsti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Art. 35. Quando ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione redige, deposita e pubblica il bilancio sociale e pubblica sul proprio sito internet o sul sito della rete associativa cui aderisce le informazioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

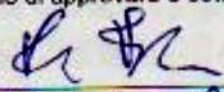
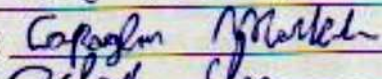
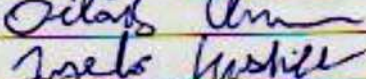
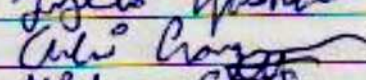
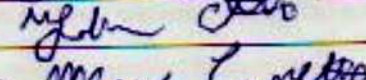
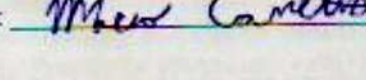
Scioglimento e norma finale

Art. 36. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. È in ogni caso vietata la distribuzione del patrimonio agli associati.

Art. 37. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice civile, il D.Lgs. 117/2017, il D.Lgs. 1/2018 per le attività di protezione civile eventualmente esercitate, e le altre disposizioni normative vigenti applicabili.

Sottoscrizione degli associati

I sottoscritti associati dichiarano di approvare e sottoscrivere il presente Statuto dell'associazione "Nucleo Cinofilo da Soccorso K9 - Imperia".

Fabrizio Fabiano	Firma:	
Michela Capoghini	Firma:	
Vanna Orlando	Firma:	
Angelo Mestice	Firma:	
Susanna Gherzi	Firma:	
Mario Fabiano	Firma:	
Concetta Marasco	Firma:	